



Comunità di Lavoro Regio Insubrica

VADEMECUM

LE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO NELLA REGIO INSUBRICA



Documento redatto
dagli Ordini degli ingegneri e degli architetti della Regione Insubrica e di Sondrio

Versione 01.12.2020

I. PREFAZIONE.....	5
II. INTRODUZIONE	7
III. OBIETTIVI DEL VADEMECUM	7
IV. IN SINTESI LA PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	8
A. L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN ITALIA.....	8
1. <i>L'esercizio della professione di architetto.....</i>	8
2. <i>L'esercizio della professione di ingegnere.....</i>	8
B. L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CANTON TICINO	8
V. ASPETTI PROCEDURALI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN ITALIA	9
A. IL RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA	9
1. <i>Le autorità competenti</i>	9
1.1. <i>Le autorità competenti nel settore dell'architettura.....</i>	9
1.2. <i>Le autorità competenti nei settori dell'ingegneria</i>	10
2. <i>La procedura e i termini da rispettare.....</i>	11
2.1. <i>Nel settore dell'architettura.....</i>	11
2.2. <i>Nei settori dell'ingegneria</i>	13
3. <i>I documenti da consegnare.....</i>	14
3.1. <i>Nel settore dell'architettura.....</i>	14
3.2. <i>Nei settori dell'ingegneria</i>	15
4. <i>Il costo a carico del richiedente</i>	16
4.1. <i>Nel settore dell'architettura.....</i>	16
4.2. <i>Nel settore dell'ingegneria.....</i>	16
B. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE	16
1. <i>Le autorità competenti</i>	16
1.1. <i>Nel settore dell'architettura.....</i>	16
1.2. <i>Nei settori dell'ingegneria</i>	17
2. <i>La procedura e i termini da rispettare.....</i>	17
2.1. <i>Nel settore dell'architettura.....</i>	17
2.2. <i>Nei settori dell'ingegneria</i>	18
3. <i>I documenti da consegnare.....</i>	18
3.1. <i>Nel settore dell'architettura.....</i>	18
3.2. <i>Nei settori dell'ingegneria</i>	20
4. <i>Il costo a carico del richiedente</i>	21
4.1. <i>Nel settore dell'architettura.....</i>	21
4.2. <i>Nel settore dell'ingegneria.....</i>	21
VI. ASPETTI PROCEDURALI PARTICOLARI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN TICINO .	21
A. IL RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA	21
1. <i>Le autorità competenti in Svizzera.....</i>	21
2. <i>La procedura e i termini da rispettare in Svizzera.....</i>	21
3. <i>I documenti da consegnare in Svizzera.....</i>	22
4. <i>Il costo a carico del richiedente in Svizzera</i>	22
B. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE	23
1. <i>Le autorità competenti in Ticino</i>	23
2. <i>La procedura e i termini da rispettare in Ticino.....</i>	23
3. <i>I documenti da consegnare all'Ordine OTIA</i>	23
4. <i>Il costo a carico del richiedente in Ticino.....</i>	24
VII. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	24
A. IN ITALIA	24
1. <i>Nel settore dell'architettura</i>	24
2. <i>Nel settore dell'ingegneria.....</i>	26
B. IN TICINO	27
1. <i>Esercizio della professione come indipendente</i>	27

2. Esercizio della professione nella forma di una persona giuridica.....	27
VIII. IL SISTEMA LEGALE.....	28
A. GLI ACCORDI BILATERALI	28
B. IL SISTEMA LEGALE IN ITALIA.....	28
C. IL SISTEMA LEGALE IN SVIZZERA E IN TICINO	28
1. In Svizzera.....	28
2. In Ticino.....	29
IX. INDIRIZZI UTILI.....	29
X. AUTORI E APPROVAZIONE DEL VADEMECUM	31
XI. ALLEGATI.....	32

I. Prefazione

La Comunità di lavoro Regio Insubrica, costituita dal Cantone Ticino, dalle Regioni Piemonte e Lombardia e dalle rispettive Province di frontiera, ha quale scopo la promozione della collaborazione a livello transfrontaliero, in particolare favorendo lo scambio di informazioni, la conoscenza e la messa in rete degli attori chiave del territorio insubrico, affinché possano integrare le rispettive forze e risorse e raccogliere impulsi innovatori che favoriscano una progettualità comune, rimuovendo gli ostacoli dovuti alla mancanza di conoscenza reciproca o alle formalità burocratiche date dall'integrazione di due realtà istituzionali diverse. Con questi obiettivi la Regio Insubrica favorisce le proposte progettuali dal basso che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze del suo territorio.

In questo ambito si deve leggere la collaborazione formalmente instauratasi sotto gli auspici e la facilitazione della Regio Insubrica il 27 aprile 2018, su iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino, che ha aperto la strada ad una proficua ed effettiva collaborazione con i rispettivi Ordini delle Province di Como, Varese, Lecco, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, e che è sfociata nella pubblicazione di questo Vademecum, redatto dagli Ordini degli ingegneri e degli architetti della Regione Insubrica e di Sondrio, sull'accesso al mercato della Regio Insubrica per le professioni di ingegnere e architetto.

Lo scopo di tale Vademecum, per il quale gli autori vanno felicitati, è di promuovere le buone pratiche e le conoscenze del quadro normativo nonché delle regole deontologiche professionali, così da tutelare e promuovere l'alta qualità dell'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto nell'area insubrica, a vantaggio di tutta la collettività e nel rispetto di una tradizione secolare che vede il Cantone Ticino e le vicine Province italiane quale patria di insigni architetti e urbanisti che nel corso dei secoli hanno disegnato e rimodellato il territorio non solo insubrico ma, ad esempio, anche di prestigiose città simbolo della massima espressione culturale e artistica quali Roma e San Pietroburgo.

Francesco QUATTRINI

Segretario della Comunità di lavoro Regio Insubrica

La pubblicazione del vademecum "Accesso al mercato della Regio insubrica e di Sondrio per le professioni di ingegnere e architetto", frutto della collaborazione degli ordini professionali lombardi, piemontesi e ticinesi, costituisce un contributo di grande rilievo al processo di dialogo transfrontaliero da tempo in atto tra le diverse realtà territoriali dell'Insubria.

Un passo importante, volto a facilitare l'accesso reciproco ai mercati del lavoro del Regio Insubrica di due ordini professionali che svolgono un ruolo essenziale nel favorire la crescita e lo sviluppo economico e nella corretta gestione del territorio.

Le Regioni facenti parte dell'insubrica intrattengono relazioni intensissime in molteplici ambiti. Tuttavia, l'importanza di tali rapporti è talvolta sottovalutata e proprio la vicinanza geografica e la comunanza linguistica, paradossalmente, inducono sovente a "dare per scontate" tali relazioni, a coltivare, specie a livello di opinione pubblica, visioni reciproche troppo spesso fondate sugli stereotipi in luogo di una accurata, reale conoscenza. Malgrado le profonde interrelazioni, i rapporti tra gli Enti territoriali che compongono l'Insubria non dispiegano sempre appieno il loro potenziale.

In questa ottica, esprimo il pieno plauso del Consolato Generale d'Italia di Lugano per questa iniziativa di collaborazione transfrontaliera volta ad assicurare la reciprocità di accesso a due categorie professionali che da sempre costituiscono un vanto della Regione Insubrica.

Questa iniziativa costituisce un esempio tangibile di dialogo e collaborazione bilaterale internazionale, un modello da emulare anche in altri settori professionali al fine di dare piena e concreta attuazione al motto, al filo conduttore della Regio Insubrica: "Un confine che unisce".

Nell'epoca della globalizzazione economica non è infatti con misure di carattere discriminatorio che si difendono gli interessi locali quanto piuttosto con il dialogo, l'innovazione, la collaborazione reciproca. Per restare al passo con i tempi ed in considerazione della velocità con cui avanza il progresso tecnologico, dell'invecchiamento demografico, della liberalizzazione del mercato del lavoro e dei fenomeni di frontiera nel contesto migratorio, occorre avviare, sul piano pubblico come su quello privato, una riflessione di medio e lungo periodo per individuare le soluzioni migliori per poter prontamente rispondere alle richieste del mercato.

Concludo con l'auspicio che questa iniziativa costituisca la "parva scintilla magnum excitat incendium" nel garantire la reciprocità di accesso ai mercati e combattere la concorrenza sleale non soltanto nel settore dell'architettura e dell'ingegneria ma in tutte le categorie professionali.

Il Console Generale
Min. Plen. Mauro MASSONI

II. Introduzione

1. L'accesso al mercato ticinese e italiano nei settori dell'architettura e dell'ingegneria è regolato da specifiche disposizioni legali, di non sempre facile comprensione.
2. Per facilitare l'applicazione del sistema legale vigente e quindi pure l'accesso al reciproco mercato, il presente Vademecum descrive i passi da intraprendere per ottenere le necessarie autorizzazioni.
3. Per i dettagli procedurali è comunque indispensabile consultare le competenti autorità, i cui recapiti sono indicati nel presente Vademecum, e i relativi siti web.
4. Le informazioni contenute nel presente Vademecum corrispondono allo stato normativo vigente al momento della sua pubblicazione, ossia il 1. dicembre 2020.
5. Per agevolare la lettura e l'uso del Vademecum, esso è strutturato considerando in maniera distinta gli aspetti procedurali relativi al mercato italiano (**Cap. V**) e gli aspetti procedurali relativi al mercato Svizzero/ticinese (**Cap. VI**). Le specificità procedurali vigenti in Italia hanno imposto un'illustrazione distinta tra le professioni di architetto e di ingegnere. Il sistema in vigore in Svizzera, e quindi pure in Ticino, è per contro identico.

III. Obiettivi del vademecum

6. L'obiettivo principale del presente Vademecum è di:
 - descrivere le procedure amministrative che un professionista svizzero o italiano, attivo nei settori dell'architettura e dell'ingegneria, deve seguire per poter esercitare la sua professione in Italia, rispettivamente in Canton Ticino.
7. Oltre a precisare in unico documento tali regole, il presente Vademecum ha gli obiettivi di favorire un esercizio tecnicamente di grande qualità e deontologicamente ineccepibile delle professioni di architetto e di ingegnere, nell'interesse dei committenti e della società, e di intensificare la collaborazione tra gli Ordini della Regio Insubrica e, di riflesso, la collaborazione tra i rispettivi membri, legati da una base culturale comune.

IV. In sintesi la procedura per l'esercizio della professione

A. L'esercizio della professione in Italia

1. L'esercizio della professione di architetto

8. L'esercizio della professione di architetto è subordinata al riconoscimento del titolo di studio ed è diversificata se la prestazione da eseguire è temporanea o occasionale oppure in regime di stabilimento (operare in maniera stabile sul territorio Italiano)¹.

9. La procedura di accesso è preceduta dal riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio da parte del ministero competente, che nel caso della professione di Architetto è il Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca ([MIUR](#)).

10. Per una sintesi delle procedure e delle operazioni da effettuare si invita a consultare lo schema allegato (**Allegato A** – Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Architetto in Italia).

2. L'esercizio della professione di ingegnere

11. La professione di ingegnere in Italia è regolamentata. Affinché un cittadino estero possa svolgere le attività riservate nel campo dell'ingegneria è necessario che richieda il riconoscimento del proprio titolo professionale ed è necessario distinguere tra le prestazioni temporanee ed occasionali e quelle operate in regime di stabilimento.

12. Il riconoscimento del proprio titolo professionale viene effettuato da parte del Ministero di Giustizia ([MG](#)).

13. Nello specifico allegato (**Allegato B** – Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Ingegnere in Italia) è dettagliato il diagramma di flusso da seguire per essere ammessi nel settore.

B. L'esercizio della professione in Canton Ticino

14. Le regole per l'esercizio della professione d'architettura e d'ingegneria in Ticino, sono identiche, indipendentemente dal genere di professione, se il soggetto è in possesso o meno di un diploma svizzero o se esso abbia o non abbia domicilio in Svizzera.

¹ Con regime di stabilimento si intende quanto indicato al Cap. V.A.3.1. (§43).

15. Il sintesi, la procedura per l'esercizio della professione, ossia la procedura per ottenere l'autorizzazione di esercitare le professioni di ingegnere e di architetto in Ticino, è illustrata nello specifico allegato (**Allegato C** - Schema riassuntivo ottenimento autorizzazione OTIA).

16. Il primo passo consiste nell'ottenere il riconoscimento del proprio diploma di studio (**Cap. VI.A.**).

17. In seguito, ottenuto il riconoscimento del diploma, è necessario ottenere l'autorizzazione OTIA (**Cap. VI.B.**).

18. Con l'ottenimento dell'autorizzazione OTIA, il titolare dell'autorizzazione ha il diritto di esercitare la rispettiva professione in Ticino, nei limiti del proprio tipo di autorizzazione ottenuto, ossia nel campo di attività specifico indicato nell'autorizzazione (**Cap. VII.B.**).

V. Aspetti procedurali particolari per l'esercizio della professione in Italia

A. Il riconoscimento del diploma

1. Le autorità competenti

1.1. Le autorità competenti nel settore dell'architettura

19. Al fine del riconoscimento del titolo di studi, occorre inoltrare formale domanda al MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, Ufficio VI, Via Carcani 61, 00153 Roma. ([MIUR](#), [Equipollenza e equivalenza Miur](#), [Equivalenza ai fini professionali e documenti Miur](#))

20. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.

- D.Lgs 206/2007, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania",
- D.Lgs.15/2016, "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)».

1.2. Le autorità competenti nei settori dell'ingegneria

21. Al Ministero della Giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza. Tra le professioni di competenza del Ministero ci sono:

- ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale iunior
- ingegnere industriale / ingegnere industriale iunior
- ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione iunior

22. I cittadini Svizzeri possono esercitare una “professione regolamentata” in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalle Autorità competenti.

23. I professionisti che hanno conseguito nella Confederazione Svizzera il titolo professionale e vogliono esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale.

24. Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera avviene in applicazione alla legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra. L' Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.

25. Di conseguenza sono state introdotte agevolazioni che rendono la situazione dei cittadini elvetici di fatto analoga a quella dei cittadini comunitari, ad esempio la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

26. Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia è regolamentato dal [Decreto legislativo 6 novembre 2007](#), n. 206 che ha recepito la [direttiva 2005/36/CE](#). [Lo Schema di D.lgs.](#), in maniera esplicita, nell'ambito di applicazione della norma recita (Titolo 1, Capo 1, Art.2, comma 3): “Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione Europea.”

27. Il 18 gennaio 2016 è stata recepita in Italia la [direttiva 2013/55/UE](#) con [Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15](#) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.32 del 9 febbraio 2016) che oltre a prevedere modifiche alla direttiva 2005/36/CE ha introdotto alcune novità per facilitare la libera circolazione dei professionisti nei Paesi UE.

28. La “professione regolamentata” è, ai sensi della direttiva europea, l'attività o l'insieme delle attività che possono essere esercitate solo se si è in possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni.

29. Ogni Stato membro è libero di scegliere quali professioni regolamentare e i requisiti necessari per accedere ed esercitare la professione, purché siano rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità.
30. L'Italia regola le professioni inserite in un [apposito elenco](#).
31. Le professioni regolamentate sono elencate sul [sito della Commissione europea](#).
32. La direttiva disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nelle seguenti ipotesi: stabilimento e libera prestazione di servizi (mobilità temporanea).
33. Con il diritto di stabilimento un cittadino europeo può esercitare la sua professione in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualifica o del titolo ottenuto in un altro Stato dell'UE.
34. Con la libera prestazione di servizi un cittadino europeo può svolgere in Italia in modo temporaneo e occasionale l'attività professionale che svolge stabilmente in un altro Stato dell'UE dopo aver presentato una dichiarazione preliminare scritta.
35. Si ricorda che l'utilizzo di un titolo Ufficiale accademico professionale conseguito all'estero può essere utilizzato in Italia purché ciò venga fatto riportando il titolo stesso tra virgolette e in lingua originale, eventualmente specificando luogo e data di conseguimento.

2. La procedura e i termini da rispettare

2.1. Nel settore dell'architettura

36. Occorre precisare che l'accesso al mercato prevede due modalità diverse di esercizio della professione distinte in a) Prestazione di servizi temporanea o occasionale o b) Regime di stabilimento.
37. a) Per la prestazione di servizi temporanea o occasionale occorre fare formale richiesta al MIUR che valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da effettuare. Successivamente, in caso positivo, il Ministero autorizzerà l'Ordine provinciale, competente nel territorio in cui verrà effettuata la prestazione, all'iscrizione del professionista nel Registro delle prestazioni di servizi, limitando, pertanto, il ruolo dell'Ordine a quello di soggetto informato, in seconda istanza, dal Ministero stesso. La validità dell'iscrizione ha durata pari ad un anno. Pertanto, nel caso in cui il prestatore avesse necessità di prorogare la durata della prestazione oltre il limite temporale dell'anno, quest'ultimo dovrà rinnovare la richiesta.
38. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata (L'ente di previdenza obbligatoria può variare da soggetto a soggetto e in base all'impiego, solo a titolo informativo e non esaustivo, nel caso di libero professionista che esercita la libera professione ci si riferisce ad [Inarcassa](#)). Per

informazioni sulla propria condizione occorre rivolgersi ad un commercialista etc...). La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

39. Il prestatore deve consegnare la richiesta corredata da dichiarazione e documentazione, come indicate al successivo capitolo **V.A.3**, al MIUR che procede alla verifica preliminare.

40. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, il MIUR informa il prestatore dell'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva (in ogni caso entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa).

41. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25 del dlgs.206/2007. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3 di tale articolo.

42. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

43. *b)* Diversamente, per il Regime di stabilimento ovvero l'iscrizione presso un Ordine provinciale sulla base della domiciliazione nell'ambito della provincia, gli architetti Svizzeri devono, come tutti gli architetti laureati nei paesi dell'Unione, rivolgersi al MIUR per avere il riconoscimento del titolo, che sarà valutato sulla base del corso di laurea effettuato presso una Facoltà di architettura Svizzera di cui all'allegato all'accordo tra Svizzera e UE.

44. Ai fini del riconoscimento professionale il prestatore presenta apposita domanda al MIUR.

45. Entro trenta giorni dal ricevimento della, l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

46. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.2. Nei settori dell'ingegneria

47. Nell'ordinamento italiano è presente una differenza sostanziale tra il possesso di un titolo accademico (condizione necessaria, ma non sufficiente per accedere ad una professione regolamentata) e la relativa qualifica professionale. Nel momento in cui il titolare di una qualifica conseguita all'estero è interessato a ottenerne il riconoscimento in Italia, è primariamente necessario distinguere se intenda farlo per ottenere un titolo accademico giuridicamente valido in Italia oppure un riconoscimento di tipo professionale finalizzato all'iscrizione ad un albo o all'esercizio della professione in Italia. Si seguono pertanto due procedure differenti:

- a. il riconoscimento del titolo accademico può essere richiesto ad una Università italiana presso la quale sia istituita la facoltà di interesse;
- b. il riconoscimento del titolo professionale viene invece effettuato dall'autorità competente (il Ministero della Giustizia) e permette, previo superamento di eventuali misure compensative (tirocinio o prova attitudinale), l'iscrizione ad un albo professionale e l'esercizio della professione in Italia, ma non ha alcuna valenza con riferimento al titolo accademico

48. La procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero, finalizzata all'accesso alle professioni regolamentate ed al loro esercizio, è disciplinata dal [Decreto legislativo 6 novembre 2007](#), n. 206 al quale si rimanda per conoscere l'iter da seguire.

49. In caso di regime di stabilimento (il professionista intende stabilirsi in uno Stato estero (Italia) diverso da quello nel quale sono state acquisite le proprie qualifiche professionali e nel quale era precedentemente stabilito, al fine di esercitarvi la professione, a titolo indipendente o dipendente), si deve inoltrare apposita domanda al Ministero della Giustizia. Se dall'esame della domanda emerge la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, potrebbe essere chiesto all'interessato il superamento di una prova attitudinale o di seguire un tirocinio di adattamento. Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un'eventuale diminuzione della misura compensativa.

50. La normativa prevede che l'Autorità Competente (Ministero della Giustizia) debba confermare il ricevimento della domanda di riconoscimento entro il termine di un mese o informare nello stesso termine il richiedente di eventuali documenti mancanti. La procedura d'esame della domanda, comunque, va conclusa entro quattro mesi dall'acquisizione della documentazione completa mediante l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo.

51. Nel caso in cui si operi in regime di prestazione temporanea o occasionale è necessario, trenta giorni prima dell'avvio delle attività, procedere con l'inoltro di una dichiarazione preventiva scritta al Ministero della Giustizia.

3. I documenti da consegnare

3.1. Nel settore dell'architettura

52. Quanto segue vale sia per la Prestazione di servizi temporanea o occasionale (Dlgs.206 del 6 nov.2007), sia per il Regime di stabilimento (Dlgs.206 del 6 nov.2007).

53. Il prestatore che si sposta per la prima volta dalla Svizzera sul territorio italiano per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità (MIUR), dando informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

54. Sia nel caso di Prestazione di servizi temporanea o occasionale, sia nel caso di Regime di Stabilimento, la dichiarazione deve essere presentata in occasione della prima prestazione, o in qualunque momento intervenga un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, e deve essere corredata di ([documenti e informazioni utili sito MIUR](#))

- a. copia di un documento di identità in corso di validità;
- b. copia autenticata del titolo di studio tradotta e legalizzata;
- c. copia autenticata del titolo di abilitazione all'esercizio professionale tradotta e legalizzata;
- d. certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro d'origine che dichiara che la formazione sia conforme alla Direttiva 2005/36/CE;
- e. certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiara soddisfatti i requisiti di moralità e di onorabilità richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e di non sussistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio della professione.
- f. certificazione dalla quali risulti che l'interessato non è mai stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano almeno decorsi cinque anni dalla pronuncia della dichiarazione di fallimento

55. La professione dell'architetto è subordinata ai requisiti dell'onorabilità e della moralità, pertanto l'esercizio di tale professione può essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali. La sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine, ossia nel caso in esame della Svizzera. Tali documenti al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

3.2. Nei settori dell'ingegneria

56. In caso di prestazione di servizi temporanea o occasionale (il professionista presta la propria opera una tantum in uno Stato diverso da quello in cui è stabilito, senza installarsi nello Stato della prestazione), il professionista che si sposta per la prima volta da un altro Stato sul territorio nazionale italiano per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima il Ministero della Giustizia con una dichiarazione preventiva scritta contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei od occasionali ulteriori. La dichiarazione deve essere corredata di:

- a. un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- b. una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
- c. un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
- d. nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 206 del 6/11/2007, una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
- e. per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.

57. In caso di regime di stabilimento (il professionista intende stabilirsi in uno Stato estero (Italia) diverso da quello nel quale sono state acquisite le proprie qualifiche professionali e nel quale era precedentemente stabilito, al fine di esercitarvi la professione, a titolo indipendente o dipendente), Il professionista interessato deve compilare la [domanda di riconoscimento di titolo professionale conseguito nella confederazione svizzera](#) all'interno della quale sono contenute tutte le istruzioni e i documenti da produrre. La domanda deve essere inoltrata al Ministero della Giustizia. Se dall'esame della domanda emerge la non conoscenza di materie considerate

fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, potrebbe essere chiesto all'interessato il superamento di una prova attitudinale o di seguire un tirocinio di adattamento. Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un'eventuale diminuzione della misura compensativa.

4. Il costo a carico del richiedente

4.1. Nel settore dell'architettura

58. Per il riconoscimento del titolo occorre allegare alla domanda numero 2 (due) marche da bollo da euro 16 (sedici). Per eventuali ed ulteriori costi si rimanda al MIUR, ministero competente.

4.2. Nel settore dell'ingegneria

59. Tre marche da bollo da euro 16,00: una apposta dal richiedente sulla domanda di riconoscimento, le altre due verranno apposte sulla copia conforme del decreto finale emanato dal Ministero.

B. L'iscrizione all'Albo professionale

1. Le autorità competenti

1.1. Nel settore dell'architettura

60. L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori (OAPPC) è l'autorità provinciale competente che regola lo svolgimento della professione.

61. Ogni Provincia ha il proprio Ordine territoriale. L'organo istituzionale superiore è il Consiglio Nazionale degli Architetti ([CNAPPC](#)) che raccoglie e unisce tutti gli Ordini provinciali, pertanto, in linea di principio, tutti gli ordini sono disciplinati dalla medesima normativa.

62. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – CNAPPC – è un organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23, ed ha assunto la sua attuale denominazione, che sostituisce quella originaria di Consiglio Nazionale Architetti, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 328/01 che affianca alla tradizionale figura di architetto altre figure specialistiche con lauree quinquennali e triennali (iunior). Il sistema ordinistico italiano fonda la propria organizzazione sulla presenza di 105 Ordini provinciali che, distribuiti su tutto il territorio nazionale, svolgono il loro ruolo di magistratura di primo grado e promuovono la cultura del progetto.

63. Oltre al Consiglio dell'Ordine vi è un secondo organo che è il Consiglio di disciplina, che ha il compito di valutare le violazioni commesse dagli iscritti all'Ordine.

64. Per poter svolgere l'attività di Architetto in Italia è obbligatorio essere iscritto ad un Ordine Provinciale. Nel caso di architetto che vive e risiede in Italia, l'Ordine territoriale di riferimento è quello della Provincia di residenza o della Provincia di domicilio professionale (per es. sede legale dello studio).

65. Nel caso di cittadino straniero che vuole svolgere una attività professionale in Italia, l'Ordine territorialmente competente a cui riferirsi è, nel caso di prestazione temporanea o occasionale, quello della Provincia dove sarà svolta l'attività, nel caso di regime di stabilimento, quello della Provincia nella quale sarà stabilito il domicilio professionale (si ricorda che, nel caso di regime di stabilimento, vi è l'obbligo di domiciliazione nella provincia di riferimento dell'Ordine territorialmente competente).

1.2. Nei settori dell'ingegneria

66. L'Ordine degli Ingegneri è l'autorità provinciale competente che regola lo svolgimento della professione.

67. L'organo istituzionale superiore è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395 del 1923.

68. Eventuali violazioni deontologiche sono valutate in primo grado dal Consiglio di disciplina, istituito presso ciascun Ordine provinciale.

69. Il secondo grado di giudizio è garantito dal CNI.

70. L'Ordine territoriale di riferimento è quello della Provincia nella quale si ha o la propria residenza o il proprio domicilio professionale: questo vale sia nel caso di stabilimento sia nel caso di prestazione di servizi temporanea o occasionale. In quest'ultimo caso l'Ordine di riferimento è quello relativo al luogo dove si svolgeranno le attività professionali.

2. La procedura e i termini da rispettare

2.1. Nel settore dell'architettura

71. Sia nel caso di prestazione temporanea o occasionale, sia nel caso di regime di stabilimento, una volta ottenuto il riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell'Istruzione (vedi capitoli precedenti) occorre riferirsi all'Ordine Provinciale territorialmente competente, per ottenere l'iscrizione obbligatoria.

72. Si sottolinea che nel caso di iscrizione ad un Ordine Provinciale, qualsiasi soggetto è tenuto al rispetto del codice deontologico, all'obbligo di formazione professionale continua, all'assicurazione professionale ed al domicilio digitale e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC).

73. Una volta inoltrata la domanda completa all'Ordine Territorialmente competente, il consiglio di tale Ordine, provvederà ad autorizzare l'iscrizione, durante il primo consiglio utile. A titolo informativo ed indicativo, va rilevato che le riunioni di Consiglio avvengono generalmente con scadenza mensile.

74. Nel caso di cittadino svizzero che vuole svolgere una attività professionale in Italia, l'Ordine territorialmente competente a cui riferirsi è, nel caso di prestazione temporanea o occasionale, quello della Provincia dove sarà svolta l'attività, nel caso di regime di stabilimento, quello della Provincia nella quale sarà stabilito il domicilio professionale.

2.2. Nei settori dell'ingegneria

75. In caso di prestazione di servizi temporanea o occasionale, dopo che il prestatore ha trasmesso la dichiarazione di cui al punto 5.2 del presente vademecum, nel caso in cui ne decorrano i presupposti, il Ministero della Giustizia, entro o immediatamente dopo *due mesi*, trasmette copia della dichiarazione al Consiglio Nazionale e al Consiglio dell'Ordine competente per territorio, che provvede ad un'iscrizione automatica, ossia senza alcun controllo ulteriore, in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali e il Consiglio Nazionale, con oneri a carico dell'Ordine stesso, tenendo presente che l'iscrizione assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione e non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.

76. In caso di regime di stabilimento, entro il termine massimo di *quattro mesi* dal ricevimento della pratica, a meno di interruzioni necessarie per acquisire ulteriore documentazione, il Ministero emana a favore del richiedente un decreto dirigenziale che gli consente di iscriversi all'Ordine nella sezione e settore specificati nel decreto. Ai fini della documentazione prescritta per l'iscrizione, il decreto sostituisce il titolo di studio e l'abilitazione professionale. Esso ha però la sua piena validità solo se accompagnato, nel caso di misure compensative, dalla delibera del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che attesta il superamento di dette misure, il cui svolgimento è affidato a detto Consiglio. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri competente per territorio deve provvedere sulle domande di iscrizione entro il termine di due mesi dalla presentazione delle stesse.

3. I documenti da consegnare

3.1. Nel settore dell'architettura

77. I documenti richiesti per l'iscrizione all'Ordine territorialmente competente che sono da presentare nelle Segreterie dell'Ordine territoriale, sono i seguenti:

1. Domanda di iscrizione con fotografia in formato digitale.
2. Marca da bollo da Euro 16,00.

3. Fotocopia tesserino codice fiscale e partita IVA se in possesso.
4. Fotocopia di un documento personale in corso di validità.
5. Dichiarazione autocertificata da sottoscrivere presso la Segreteria dell'Ordine al momento della presentazione della domanda relativa a:
 - a. Data e luogo di nascita;
 - b. Residenza e cittadinanza;
 - c. Laurea ed Esame di Stato; (salvo riconoscimento MIUR)
 - d. Pendenze penali;
 - e. Pagamento della Tassa Regionale di Abilitazione richiesta dall'Università (non dall'Ordine territoriale).
6. Ricevuta del versamento di Euro 168,00.= da effettuarsi sul c/c postale n.8003 intestato a Agenzia delle Entrate –Centro Operativo di Pescara –Tasse Concessioni Governative barrando come tipo di versamento l'opzione "rilascio" codice tariffa 8617 (richiedere c/o l'Ufficio Postale l'apposito modulo già stampigliato);
7. Per gli insegnanti: dichiarazione dell'Ente inerente la condizione professionale dell'iscritto (per esempio part-time, dipendente, etc.)
8. Versamento presso la Segreteria dell'Ordine competente della quota annuale per l'anno in corso. E' discrezione del Consiglio dell'Ordine territorialmente competente prevedere una riduzione della quota annuale per i primi tre anni di iscrizione.
9. Compilazione scheda condizione professionale e eventuale modulo Inarcassa presso Segreteria.
10. Chi presta lavoro dipendente (o insegnante) deve inoltre presentare un attestato in carta libera dell'amministrazione, ditta o scuola di appartenenza, dal quale risultino la data di assunzione, la qualifica, la mansione svolta e l'iscrizione obbligatoria ad altro istituto assicuratore -da precisare -ai fini della pensione e dell'assistenza sanitaria.
11. Autorizzazione conferita all'Ordine, in applicazione della normativa sulla privacy D.Lgs196/2003, a pubblicare sul proprio sito internet nella sezione Albo, i propri dati anagrafici comprensivi di: nome, cognome, luogo e data di nascita, dati di iscrizione all'Albo, titoli di studio, recapito studio professionale, indirizzo mail ed eventuale sito internet. In applicazione alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive della L.183/11, a far data dal 1°gennaio 2012 nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione i certificati relativi a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

78. Nel caso di iscrizione temporanea, i punti precedenti ai numeri 6-7-8-9-10 non sono necessari.

79. Occorre invece allegare alla domanda:

1. Fotocopia carta di identità o passaporto
2. Fotocopia codice fiscale e Certificato di laurea (riconoscimento in Italia del titolo di studio)
3. Certificato di iscrizione all'Ordine nel paese di provenienza (accompagnato dalla relativa traduzione fedele all'originale in lingua italiana autenticata dagli organi competenti)
4. Copia dell'incarico lavori
5. Compilazione del modulo della condizione professionale

3.2. Nei settori dell'ingegneria

80. In caso di prestazione di servizi temporanea o occasionale: il Consiglio dell'Ordine competente per territorio, ricevuta dal Ministero di Giustizia copia della dichiarazione preventiva prodotta dal prestatore, che provvede ad un'iscrizione automatica, ossia senza alcun controllo ulteriore, in apposita sezione dell'Albo, con oneri a carico dell'Ordine stesso.

81. In caso di regime di stabilimento, il professionista presenta la domanda di iscrizione all'Albo della provincia presso la quale ha la residenza anagrafica o il domicilio professionale. La documentazione da presentare generalmente si compone di:

- copia del decreto dirigenziale emanato dal Ministero della Giustizia,
- domanda di iscrizione con marca da bollo da € 16 con relativi allegati
- ricevuta di versamento della tassa di Concessione Governativa
- fotocopia di un documento di identità valido
- 1 fotografia
- Mod. I101 Inarcassa (Cassa Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti) – comunicazione di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri. In caso di regime di stabilimento, l'iscrizione a una cassa previdenziale è obbligatoria pure per i professionisti svizzeri.

82. Per la modulistica specifica richiesta da ogni singolo Ordine si rimanda all'Allegato "*Documenti per iscrizione Ordini Ingegneri Regio Insubrica*".

4. Il costo a carico del richiedente

4.1. Nel settore dell'architettura

83. Ogni Ordine Territoriale ha facoltà di poter decidere e variare su base annuale la quota di iscrizione. Pertanto non è possibile indicare un importo generico per ogni ordine. E' inoltre facoltà di ogni Consiglio dell'Ordine determinare una riduzione della quota stessa o prevedere agevolazioni.

84. Si ricorda che, In caso di iscrizione temporanea non è previsto il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine ne la tassa di concessione governativa.

4.2. Nel settore dell'ingegneria

85. In caso di prestazione di servizi temporanea o occasionale: oneri a carico dell'Ordine stesso.

86. Per le quote di iscrizione in caso di regime di stabilimento, si rimanda ai dati pubblicati nei rispettivi siti degli Ordini Ingegneri.

VI. Aspetti procedurali particolari l'esercizio della professione in Ticino

A. Il riconoscimento del diploma

1. Le autorità competenti in Svizzera

87. In Svizzera esiste un unico punto di contatto per l'accesso al mercato Svizzero, sia per la professione di architetto, sia per le professioni dell'ingegneria.

88. L'autorità svizzera competente per il riconoscimento del proprio diploma è la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione ([SEFRI](#)).

89. Quindi, il professionista italiano architetto o ingegnere deve rivolgersi alla SEFRI.

2. La procedura e i termini da rispettare in Svizzera

90. La richiesta di riconoscimento avviene tramite uno specifico portale online ([portale online SEFRI](#)).

91. La procedura online inizia con la creazione di un proprio account personale e con l'inserimento dei dati e il caricamento sull'apposito server dei documenti richiesti.

92. In seguito, la SEFRI procede a un esame e una valutazione preliminare dei dati inviati dal richiedente e lo informa sui successivi passi.

93. Poi la SEFRI svolge una valutazione di merito della domanda di riconoscimento.

94. Infine, la SEFRI comunica al richiedente la sua decisione, con i rimedi giuridici.

95. Nel caso di notevoli divergenze tra la formazione estera e la formazione Svizzera, in termini di durata e contenuti, la SEFRI può chiedere delle misure di compensazione (prova attitudinale o tirocinio di adattamento con eventuale formazione complementare).

96. Per le professioni regolamentate, come la professione di architetto e di ingegnere, l'esame della richiesta può durare fino a 4 mesi a partire dal momento che la domanda è considerata completa.

97. Il richiedente non ha di principio dei termini da rispettare per l'inoltro della sua richiesta.

3. I documenti da consegnare in Svizzera

98. Per ottenere il riconoscimento del proprio diploma, il richiedente deve consegnare, oltre a un documento d'identità, pure copia autenticata del proprio Titolo di formazione e del proprio Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione (esame di Stato).

99. Per le professioni d'ingegneria è pure necessario consegnare il proprio curriculum formativo.

4. Il costo a carico del richiedente in Svizzera

100. La tassa amministrativa per la procedura di riconoscimento del proprio diploma ammonta a CHF 150.-, per il riconoscimento (equipollenza) con procedura semplificata, e tra CHF 300.- e CHF 550.- qualora sia necessario un esame più approfondito della documentazione. La tassa amministrativa è da corrispondere sia in caso di esito positivo, sia negativo.

101. Oltre alla tassa amministrativa, il richiedente dovrà infatti farsi carico anche dei costi per le copie autenticate e per la traduzione dei documenti, dei diplomi, dei certificati e dei programmi di formazione.

102. Le misure di compensazione sono pure a carico del richiedente.

B. L'iscrizione all'Albo professionale

1. Le autorità competenti in Ticino

103. Dopo l'ottenimento del riconoscimento del proprio diploma presso la SEFRI, il richiedente deve in seguito rivolgersi all'Ordine Ticinese degli Ingegneri e degli Architetti ([OTIA](#)).

2. La procedura e i termini da rispettare in Ticino

104. La richiesta dell'autorizzazione OTIA avviene tramite uno specifico portale online ([portale online OTIA](#)).

105. La procedura online inizia con la creazione di un proprio account personale e con l'inserimento dei dati tramite compilazione del formulario di richiesta d'autorizzazione e con il caricamento sul apposito server dei documenti richiesti.

106. In seguito, OTIA procede a un esame e una valutazione formale e di merito dei dati inviati dal richiedente e lo informa se l'incarto è completo o se deve essere completato.

107. Infine, OTIA comunica al richiedente la sua decisione, con i rimedi giuridici.

108. Dal momento che OTIA è in possesso dell'incarto completo, la decisione è presa di regola nel termine di 8 settimane.

3. I documenti da consegnare all'Ordine OTIA

109. Il richiedente deve innanzitutto consegnare a OTIA la decisione di riconoscimento rilasciata dalla SEFRI.

110. Tramite il formulario di iscrizione, egli deve pure consegnare, la copia del proprio diploma, un documento d'identità valido, l'estratto del casellario giudiziale (validità massima 3 mesi), l'estratto fallimentare (validità massima 3 mesi), Curriculum professionale e il piano degli studi effettuati.

111. Oltre a questi documenti, il richiedente deve consegnare:

- i. nel caso intendesse esercitare la professione come *dipendente*: il contratto di lavoro che ha firmato con il suo datore di lavoro e l'organigramma della ditta.
- ii. nel caso intendesse esercitare la professione come *indipendente a beneficio di un permesso B, G o L*: l'iscrizione alla Cassa cantonale di compensazione.

- iii. nel caso intendesse esercitare la professione come *indipendente, prestatori di servizio per un massimo di 90 giorni per anno civile*: il contratto di mandato con il committente o notifica di attività lucrativa.

4. Il costo a carico del richiedente in Ticino

112. La tassa amministrativa per richiedenti con la dichiarazione di equipollenza SEFRI è di CHF 230.-.

113. Inoltre, per i possessori di [permessi B, G e L](#) vige una tassa amministrativa annua di CHF 100.-. La stessa è prelevata interamente e anticipatamente in funzione della durata del relativo permesso.

VII. I diritti e gli obblighi relativi all'esercizio della professione

A. In Italia

1. Nel settore dell'architettura

114. Le competenze storiche e consolidate dell'architetto sono quelle condivise con gli ingegneri e stabilite dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537: "Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative." La nozione di "opere di edilizia civile", nella sua più ampia e consolidata accezione, deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, per i quali la legge non stabilisca le diverse e specifiche competenze professionali. Sono di competenza esclusiva degli architetti opere di edilizia civile e il restauro di edifici di valore storico-artistico oltre a qualsiasi intervento sugli immobili contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali.

115. Per opere di urbanizzazione primaria, si intendono le opere stradali, fognarie, pubblica illuminazione, verde se in ambito urbano in quanto opere civili. In particolare sono di competenza non esclusiva dell'Architetto come da Circolare CNA 0000755 del 27.7.2020 - Ordinanza del Consiglio di Stato N.4133/2020 che sospende l'efficacia Sentenza TAR Lazio N.170 del 25.5.2020 le seguenti opere:

- Opere stradali ove connesse al collegamento tra singoli fabbricati
- Progetto di massima ed esecutivo di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano;

- Progetto opere stradali, idrauliche ed igieniche limitate all'ambito urbano e solo se strettamente connesse ai singoli fabbricati;
- Progetti di impianti di illuminazione affini a opere di edilizia civile.

116. Le attività professionali nel campo dell'Architettura, come regolato dagli artt. 2,3,15 del D.P.R. N.328/2001 ([testo dpr 328/2001](#)) sono suddivise all'interno di ciascun Albo degli Iscritti degli Ordini Provinciali nella SEZIONE A e nella SEZIONE B, a seconda del diverso grado di capacità e competenze acquisite mediante il percorso formativo universitario

La SEZIONE A riservata a detentori di diplomi di laurea specialistica quinquennale è suddivisa in quattro settori di cui:

117. Settore A_ Architettura. Il professionista, a cui spetta il titolo di Architetto può esercitare tutte le competenze di cui alla SEZIONE A (art.16, commi 1,2,3,4 D.P.R. 328/2001) quanto le competenze di cui alla SEZIONE B (art.16, commi 5 D.P.R. 328/2001); restano immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

118. Settore B_ Pianificazione territoriale. Il professionista, a cui spetta il titolo di Pianificatore territoriale può esercitare solo le competenze di cui all'art.16, comma 2, D.P.R. 328/2001 e art. 16 comma 5 lett.b, D.P.R. 328/2001.

119. Settore C_ Paesaggistica. Il professionista, a cui spetta il titolo di Paesaggista può esercitare le competenze di cui all'art. 16, comma 3, D.P.R. 328/2001.

120. Settore D_ Conservazione beni architettonici e ambientali. Il professionista cui spetta il titolo di Conservatore beni architettonici e ambientali può esercitare solo le competenze di cui all'art.16, comma 4, D.P.R. 328/2001.

121. La SEZIONE B riservata a detentori di diplomi di laurea triennale o Diploma universitario è suddivisa in due settori di cui:

122. Settore A_ Architettura. Il professionista, a cui spetta il titolo di Architetto junior può esercitare solo le competenze di cui all'art.16, comma 5, lett.a, D.P.R. 328/2001

123. Settore B_ Pianificazione. Il professionista, a cui spetta il titolo di Pianificatore junior può esercitare solo le competenze di cui all'art.16, comma 5, lett.b, D.P.R. 328/2001.

124. Una persona giuridica (ad esempio professionista associato, società tra professionisti, professionista all'interno di Società di Ingegneria o Consorzio Stabile) ha

il diritto di fornire prestazioni di architettura e/o di ingegneria unicamente se almeno uno dei suoi titolari, soci attivi o direttore tecnico è autorizzato all'esercizio della professione ed è iscritto ad un ordine provinciale.

2. Nel settore dell'ingegneria

125. Lo Stato italiano individua come attività riservate in via esclusiva agli ingegneri le seguenti:

- costruzioni stradali
- estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni
- impianti e strutture sanitarie
- impianti elettrici e di telecomunicazione
- opere idrauliche
- opere igienico-sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura, impianti cimiteriali)
- opere industriali
- opere urbanizzazione primaria (opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, e depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione)

126. La riforma universitaria, attuata in Italia con il DM n.509 del 3 novembre 1999, ha introdotto la differenza tra corsi di **laurea**, con la durata di tre anni, e i corsi di **laurea specialistica**, la cui durata è di ulteriori due anni dopo la laurea.

127. Conseguentemente, con il DPR 328 del 5 giugno 2001, sono istituite all'interno dell'albo professionale degli Ingegneri la **sezione A** cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (5 anni) e la **sezione B**, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea. Ciascuna sezione è a sua volta suddivisa in tre settori:

- a. Civile e ambientale
- b. Industriale
- c. Dell'Informazione

Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
- b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
- c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
- b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

- c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione junior.

128. L'art. 46 del DPR n. 328 disciplina le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere ripartite tra i settori di cui sopra

129. La fonte normativa è data da: r.d. 23 ottobre 1925 n.2537 art. 51 e dal d.P.R. 5 giugno 2001 n.328

130. In ogni caso non esiste numero chiuso per l'iscrizione ad albi professionali presso cui sono garantite la pluralità dei soggetti e la par condicio tra gli iscritti, fermo restando la qualifica professionale obbligatoria nelle modalità individuate dal d.P.R. 5 giugno 2001 n.328.

B. In Ticino

1. Esercizio della professione come indipendente

131. Con l'autorizzazione OTIA, il professionista ha il diritto di esercitare la professione unicamente nel [campo di attività](#) per il quale ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della professione.

132. Ad esempio, con l'autorizzazione nel campo di attività "ingegneria civile" non è consentito inoltrare una domanda di costruzione per un edificio con un carattere architettonico preponderante. Per questo genere di opere è necessaria l'autorizzazione nel campo di attività "Architettura - Edilizia".

2. Esercizio della professione nella forma di una persona giuridica

133. Titolare dell'autorizzazione OTIA è unicamente la persona fisica. Una persona giuridica (ad esempio società anonima, sagl o società di persone) ha il diritto di fornire prestazioni di architettura e/o di ingegneria unicamente se almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente è in possesso dei requisiti stabiliti dalla LEPIA e partecipa effettivamente alla gestione dell'attività societaria (art. 3 cpv. 2 LEPIA).

134. La prova dell'adempimento di tali condizioni spetta al richiedente. Come esempi di mezzi di prova potrebbero essere il contratto di lavoro e l'organigramma della società, così come l'estratto del registro di commercio.

VIII. Il sistema legale

A. Gli accordi bilaterali

135. La base legale di diritto internazionale su cui si fonda il diritto d'accesso al mercato ticinese e italiano da parte di un professionista italiano, rispettivamente ticinese è l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP; [RS 0.142.112.681](#)).

136. Esso definisce le regole relative al diritto di soggiorno e di attività economica nel rispettivo stato e il diritto a fornire delle prestazioni di servizio.

B. Il sistema legale in Italia

137. In Italia la professione di Ingegnere e di Architetto è regolamentata e alcune attività professionali sono riservate a coloro che hanno conseguito un determinato titolo di studio.

138. I laureati che vogliono operare nel mondo professionale e svolgere attività riservate si devono iscrivere presso un Ordine Professionale, la cui legge istitutiva è il R.D. 1395 del 24 giugno 1923.

139. Per potersi iscrivere ad un Albo Professionale è necessario presentare l'apposito decreto del Ministero che certifichi l'abilitazione alla professione o superare lo specifico esame di Stato.

140. Le cosiddette classi di laurea individuano il settore specifico in cui ciascun professionista è titolato ad operare.

141. Il D.P.R. 328 del 5 giugno 2001 regola i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato.

142. Il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 regola gli ordinamenti professionali basandosi sul D.L. 138 del 13 Agosto 2011 convertito in legge 148/2011 attuando una riforma di tutto il sistema ordinistico.

C. Il sistema legale in Svizzera e in Ticino

1. In Svizzera

143. In Svizzera, l'esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere è di competenza cantonale, visto che a oggi non esiste ancora una legislazione unificata a livello della Confederazione.

144. In Svizzera solo alcuni cantoni, tra cui il Ticino, hanno delle disposizioni legali che regolano l'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

2. In Ticino

145. La legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA; RL 705.400), il relativo regolamento (RLEPIA; RL 705.410) e il Codice deontologico dell'Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (RL 705.456) costituiscono le basi legali per l'esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere su suolo ticinese.

IX. Indirizzi utili

146. Per maggiori informazioni:

- Ordine ticinese degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino OTIA
Via Lugano 23
6500 Bellinzona
e-mail: autorizzazioni@otia.swiss
tel.: 0041 91 825 55 56
web: www.otia.swiss

- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Como
Viale Sinigaglia 1
22100 - Como
e-mail: info@ordinearchitetticomo.it
tel.: 0039 031 269800
web: www.ordinearchitetticomo.it

- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Varese
Via Gradisca 4
21100 - Varese
e-mail: segreteria@ordinearchitettivarese.it
tel.: 0039 0332 812601
web: www.ordinearchitettivarese.it

- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori delle province di Novara e del VCO
Via Avogadro 5
20100 - Novara
e-mail: info@novara-vco.awn.it
tel.: 0039 032135120
web: www.architettinovaravco.it

- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Lecco
Via Achille Grandi 9
23900 - Lecco
e-mail: segreteria@ordinearchitettilecco.it
tel.: 0039 0341.28.71.30
web: www.ordinearchitettilecco.it

- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Sondrio
Via delle Pergole 8, Sondrio
23100 - Sondrio
e-mail: architetti@sondrio.archiworld.it
tel.: 0039 0342 514864
web: www.ordinearchitettisondrio.it

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre 5
00187 Roma
e-mail: segreteria@cni-online.it
tel.: 0039 06 6976701
web: www.cni.it

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como
Via Alessandro Volta 62
22100 Como
e-mail: info@ordingcomo.org
tel.: 0039 031 269810
web: www.ordingcomo.org

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco
Via Achille Grandi 9
23900 Lecco
e-mail: segreteria@ordinglc.it
tel.: 0039 0341 286107
web: www.ordinglc.it

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara
Baluardo La Marmora 16
28100 Novara
e-mail: ording.no@ording.no.it
tel.: 0039 0321 393260
web: www.ording.no.it

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
Via Pergole 8
23100 Sondrio
e-mail: segreteria@ordineingegnerisondrio.it
tel.: 0039 0342 214583
web: www.ordineingegnerisondrio.it

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
Via Cavour 44
21100 Varese
e-mail: segreteria@ordineingegneri.varese.it
tel.: 0039 0332 232423
web: www.ordineingegneri.varese.it

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verbano Cusio Ossola
Via San Bernardino 27
28922 Verbania
e-mail: info@ordineingvco.it
tel.: 0039 0323 1980078
web: www.ordineingvco.it

147. Link:

- Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori - CNAPPC:
www.awn.it
- Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca – MIUR:
www.miur.gov.it
- Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI:
www.sbf.admin.ch

X. Autori e approvazione del Vademecum

148. Il presente Vademecum è stato approvato, in qualità di autori, dai seguenti Ordini:

- Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
- Ordine degli architetti della provincia di Como
- Ordine degli architetti della provincia di Varese
- Ordine degli ingegneri della provincia di Como
- Ordine degli ingegneri della provincia di Lecco
- Ordine degli ingegneri della provincia di Novara
- Ordine degli ingegneri della provincia di Sondrio
- Ordine degli ingegneri della provincia di Varese
- Ordine degli ingegneri della provincia di Verbano-Cusio-Ossola

XI. Allegati

149. Lista degli allegati:

Allegato A: Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Architetto in Italia, versione 01.12.2020


Allegato B: Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Ingegnere in Italia, versione 01.12.2020

Allegato C: Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Architetto e ingegnere in Canton Ticino, versione 01.12.2020

* * *


Allegato A - Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Architetto in Italia, versione 01.12.2020

Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Architetto in Italia



Allegato B - Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Ingegnere in Italia, versione 01.12.2020

Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Ingegnere in Italia



Allegato C - Schema riassuntivo per la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di Architetto e ingegnere in Svizzera, versione 01.12.2020

